

Spettabile
Agenzia delle Entrate
E-mail:
dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it

Castelfranco Veneto, 30 settembre 2021

Egregi Signori,

colgo con piacere l'opportunità di trasmettere alcune osservazioni sulla bozza di circolare, relativa alla fiscalità del trust, pubblicata lo scorso 11 agosto.

Molte sono le questioni sulle quali ci si potrebbe soffermare. Ho selezionato quelle che maggiormente hanno stimolato le mie riflessioni.

L'analisi viene svolta seguendo il seguente sommario.

Sommario

1. La fiscalità diretta del trust.....	2
1.1 Il richiamo all'art. 47 bis per l'individuazione della natura paradisiaca esclude i Paesi UE e SEE..	2
1.2 Il criterio di cui all'art. 47 bis co. 1 lett. b) tuir per l'individuazione della natura paradisiaca	3
1.3 Livello impositivo per i trust che gestiscono attività finanziarie	13
1.4 La base imponibile del trust estero opaco	14
2. Questioni attinenti alla fiscalità indiretta del trust	15
2.1 Recepimento dell'orientamento della Cassazione.....	15
2.2 La base imponibile dell'imposta di donazione del trust residente	16

2.3 La base imponibile dell'imposta di donazione del trust non residente	17
2.4 Valutazione della residenza del disponente del trust non residente.....	20
3. Obblighi di monitoraggio fiscale.....	21
3.1 Problematiche connesse all'obbligo di monitoraggio fiscale in capo ai beneficiari	21

1. La fiscalità diretta del trust

1.1 Il richiamo all'art. 47 bis per l'individuazione della natura paradisiaca esclude i Paesi UE e SEE

Tematica	Il richiamo all'art. 47 bis per l'individuazione della natura paradisiaca esclude i Paesi UE e SEE
Paragrafi della circolare	2. Disciplina ai fini delle imposte sui redditi 2.2 Trust opachi
Osservazioni	<p>E' bene che la circolare definitiva precisi in modo esplicito l'esclusione dei trust stabiliti nella UE o nello SEE che scambia informazioni, dall'ambito applicativo della tassazione dei redditi in capo al beneficiario, anche se il trust è opaco.</p> <p>Infatti, la lett. g sexies) del co. 1 dell'art. 44 del tuir, introdotta dall'art. 13 D.L. 124/2019 prevede la tassazione in capo al beneficiario in relazione ai redditi di "trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis".</p> <p>Il richiamo alla natura paradisiaca dell'art. 47 bis non può riferirsi esclusivamente al livello impositivo ma deve comprendere anche l'ambito territoriale extracomunitario diverso dallo SEE che scambia informazioni.</p> <p>Ciò per una serie di ragioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'inserimento dei paesi comunitari senza la previsione di una esimente dovrebbe essere valutato sotto il profilo di una possibile censura. La bozza, infatti, precisa – peraltro correttamente – che le esimenti di cui al co. 2 art. 47 bis non trovano applicazione; - La lettera della norma porta a questa interpretazione; - In caso contrario, il legislatore avrebbe fatto riferimento all'art. 47 bis solamente per individuare il criterio di cui alla lett. b) co. 1 di cui diremo appresso. Invece di richiamare una norma con l'esigenza di precisare che il criterio della lett. a) co. 1 non si applica, che le esimenti del comma 2 non trovano ugualmente applicazione e che non viene considerata nemmeno l'esclusione dei Paesi UE e SEE, forse avrebbe potuto individuare un criterio migliore per

	tratteggiare la natura paradisiaca dei Paesi esteri.
Contributi	Si deve precisare che i beneficiari residenti in Italia di trust esteri opachi sono eventualmente tassabili solo se il trust è residente in Paesi diversi dalla UE e dallo Spazio economico europeo che scambia informazioni.

1.2 Il criterio di cui all'art. 47 bis co. 1 lett. b) tuir per l'individuazione della natura paradisiaca

Tematica	Individuazione del criterio di cui alla lett. b) co. 1 dell'art. 47 bis tuir per individuare la natura paradisiaca del trust
Paragrafi della circolare	2. Disciplina ai fini delle imposte sui redditi 2.2 Trust opachi
Osservazioni	<p>La bozza di circolare evidenzia che <i>"Si ritiene che le disposizioni in commento si applichino alla generalità dei trust opachi esteri stabiliti in Paesi ex articolo 47-bis del Tuir in cui le modalità di imposizione dei trust (o la loro esenzione) configurino un regime di fiscalità privilegiata. Tale valutazione deve essere operata esclusivamente sulla base delle indicazioni contenute nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 47-bis del Tuir"</i>.</p> <p>L'utilizzo del criterio del livello di tassazione nominale in luogo di quello effettiva appare una scelta necessitata, sia in base al dato normativo, sia per motivi di ragionevolezza.</p> <p>Tale chiarimento, che chi scrive ritiene di condividere, non è tuttavia scevro di conseguenze.</p> <p>Che fosse una scelta necessitata sulla base della lettera della norma discende dal fatto che la tassazione effettiva viene considerata in ipotesi di controllo, ipotesi che la bozza correttamente esclude possa applicarsi al caso del trust. Inoltre, il criterio della tassazione nominale risponde a criteri di ragionevolezza, atteso che il beneficiario incontrerebbe notevoli difficoltà ad acquisire informazione sulla tassazione effettiva del trust.</p> <p>Vi sono, tuttavia, due aspetti che mi preme sottolineare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'esigenza di coordinare queste osservazioni con alcuni passaggi della bozza di circolare in tema di disciplina <i>controlled foreign companies</i> del 5 luglio 2021 dove vengono affrontati alcuni aspetti dello stesso tema; - L'utilizzo del criterio nominale non è scevro di dubbi applicativi. <p><u>Per quanto concerne la questione del coordinamento con la bozza di circolare in tema di <i>controlled foreign companies</i></u></p> <p>La bozza di circolare in tema di <i>controlled foreign companies</i>, se correttamente interpretata dal sottoscritto, annovera i trust esteri tra le entità che possono rientrare nell'ambito oggettivo di applicazione della</p>

disciplina, nel senso che potrebbero determinare la tassazione per trasparenza in Italia. La bozza in discorso, tuttavia, precisa espressamente che sul trust non può essere esercitato un controllo ai sensi dell'art. 2359 cc. Rimane da inquadrare nell'ambito della circolare CFC in quali casi il trust estero possa essere tassato per trasparenza come soggetto controllato, alla luce del fatto che la bozza di circolare sul trust, come vedremo nel prosieguo, esclude che si possa configurare anche un controllo inteso come partecipazione alla maggioranza degli utili.

L'Agenzia, infatti, precisa che la *“valutazione deve essere operata esclusivamente sulla base delle indicazioni contenute nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 47-bis del Tuir”*.

Per quanto concerne i problemi connessi alla applicazione del criterio di tassazione nominale

L'utilizzo del criterio della tassazione nominale pone una serie di problemi di carattere pratico che potremmo qui sintetizzare ma che verranno meglio commentati nel prosieguo:

1. Come gestire la coesistenza di regimi impositivi nello Stato estero. Si pensi al caso in cui il trust consegua due tipologie di reddito che sono soggette ad aliquote differenziate;
2. Come gestire il caso in cui il trust estero, stabilito nello Stato A), produce una parte del reddito all'estero in un terzo paese B) e questo viene assoggettato ad una aliquota nominale diversa da quella del paese di residenza (A);
3. Come gestire il caso in cui il trust è soggetto ad aliquote progressive per scaglioni;
4. Come gestire il caso in cui il trust, pur risultando opaco secondo i canoni della normativa italiana, è fiscalmente trasparente nel Paese di residenza.

Proviamo ad approcciare le varie casistiche.

Problema n. 1 - Coesistenza di regimi impositivi con aliquote nominali diverse

Potrebbe accadere che il trust estero consegua due tipologie di reddito tassate in modo differente per il fatto che una di queste è soggetta ad un regime ordinario, mentre l'altra risulta soggetta ad un regime speciale. Ferma restando la difficoltà di individuare il regime speciale, non è scontato che questo determini una tassazione più bassa, ben potendo lo stesso determinare una tassazione peggiorativa rispetto a quella ordinaria.

Problema n. 2 - Reddito prodotto all'estero

Un profilo di criticità può emergere nel caso in cui il trust residente all'estero produca una parte del proprio reddito in un altro Paese estero, terzo rispetto all'Italia. In questo caso si deve, ad avviso di chi scrive, distinguere a seconda che il reddito sia o meno tassato comunque nel paese di residenza del trust.

Nel caso – invero ragionevolmente frequente – in cui il reddito estero risulti tassato nel paese di residenza del trust, possiamo affermare che il reddito prodotto all'estero sconta comunque l'imposta del Paese di residenza del trust, per cui dobbiamo confrontare l'aliquota nominale del paese di residenza del trust con il 12% italiano (50% dell'IRES attualmente pari al 24%).

Non vi sono dubbi nel caso in cui il Paese estero terzo rispetto a quello di residenza del trust abbia un livello di tassazione inferiore a quello di residenza del trust.

Chiariamo con un esempio.

Esempio n. 1

Il trust Alfa è residente nello Stato A dove il livello nominale di tassazione è il 13%. Si supponga che il trust produca una parte del reddito nello Stato B dove il livello di tassazione è del 11%.

Si supponga che il trust sia tassato nello Stato A sul reddito ovunque prodotto. In questo caso il reddito prodotto nello Stato B sconterà la tassazione del 11% nello Stato B e del 13% nello Stato A. Lo Stato A, ragionevolmente, concederà un credito a fronte delle imposte pagate all'estero per cui il trust sconterà effettivamente la tassazione del 13% su tutto il reddito, che è quella dello Stato A.

Si deve ritenere che il beneficiario italiano non sia tassato in quanto, di fatto, la tassazione nominale estera risulta superiore al 12%.

Esempio n. 2

Si riprenda il caso precedente e si ipotizzi che il reddito prodotto nello Stato B venga esentato nello Stato A in applicazione di una convenzione contro le doppie imposizioni o della norma interna dello Stato A.

In questo caso le vie sono due: o si ritiene rilevante solo la tassazione nominale dello Stato A, Stato di residenza del Trust, oppure si considera il regime di tassazione dello Stato B alla stregua di un regime particolare per cui si ricade nel caso dei regimi speciali.

Esempio n. 3

Si riprenda l'esempio n. 1 ma si ipotizzi di invertire il livello impositivo dello Stato A e dello Stato B per cui lo Stato A dove il Trust è stabilito prevede una

	<p>aliquota nominale del 11% mentre lo Stato B prevede una tassazione del 13%.</p> <p>Nell'ipotesi di utilizzo del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero, l'imposta dello Stato B azzerà l'imposta dovuta nello Stato A. Riteniamo che, anche in questo caso, si potrebbe porre l'alternativa di considerare il livello impositivo dello Stato A o di trattare lo Stato estero come un regime speciale. Questo secondo approccio appare più conforme ad un principio di capacità contributiva.</p> <p>Ovviamente non dobbiamo dimenticare che l'analisi va fatta a livello di tassazione nominale e non effettiva. Pertanto, non si devono mai computare le imposte effettivamente pagate. Ciò, tuttavia, non esclude che si possa valutare il credito per le imposte estere scontate dal trust, anche esaminando una tassazione nominale.</p> <p><u>Problema n. 3 - Aliquote progressive per scaglioni</u></p> <p>E' impossibile determinare la tassazione nominale in caso di trust residenti in un Paese estero che prevede tassazioni progressive per scaglioni di imposta.</p> <p><u>Problema n. 4 - Trust trasparente nel paese estero di residenza</u></p> <p>Potrebbe accadere che un trust estero opaco secondo i nostri canoni, in quanto il beneficiario non vanta un diritto soggettivo alla attribuzione dei frutti, sia comunque fiscalmente trasparente nel suo Paese di residenza, per cui i beneficiari italiani hanno dovuto dichiarare e assoggettare a tassazione i proventi del trust nel Paese estero di residenza del trust.</p> <p>Bisogna trovare una soluzione per determinare, in questo caso, il livello impositivo nominale del trust che non può essere considerato zero a causa della trasparenza.</p>
Contributi	<p><u>Per quanto concerne la questione del coordinamento con la bozza di circolare in tema di <i>controlled foreign companies</i></u></p> <p>E' opportuno precisare che il trust non rientra nella disciplina <i>controlled foreign companies</i> come soggetto controllato, se non nel caso in cui venga utilizzato il <i>nomen iuris</i> del trust per una entità che, nella sostanza, si qualifica come un veicolo societario o altra entità comunque rientrante nell'ambito applicativo della disciplina <i>controlled foreign companies</i>.</p> <p><u>Per quanto concerne i problemi connessi alla applicazione del criterio di tassazione nominale</u></p> <p>Si propongono i seguenti contributi alle questioni proposte in precedenza.</p> <p><u>Problema n. 1 - Coesistenza di regimi impositivi con aliquote nominali diverse</u></p>

La bozza di circolare non affronta il tema ma possiamo riprendere tutti i chiarimenti dati in relazione alla disciplina CFC con la C.M. 35/E/2016 diramata quando la disciplina CFC faceva riferimento al livello di tassazione nominale.

La disciplina CFC dell'epoca, infatti, non trovava applicazione solamente nel caso in cui l'aliquota fosse inferiore alla metà di quella italiana ma altresì in ipotesi di regimi speciali individuati con queste due caratteristiche:

- si applicano alla generalità dei contribuenti che integrano i requisiti soggettivi o oggettivi richiesti dalla norma istitutiva del regime;
- determinano una riduzione delle aliquote d'imposta applicabili ovvero, pur non incidendo direttamente sull'aliquota, prevedono esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre sostanzialmente il prelievo nominale.

Le indicazioni dell'epoca fanno proprio al caso nostro, atteso che l'art. 47 bis co. 1 lett. b) prevede espressamente che *"si tiene conto anche di regimi speciali che non siano applicabili strutturalmente alla generalità dei soggetti svolgenti analogo attività dell'impresa o dell'ente partecipato, che risultino fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche soggettive o temporali del beneficiario e che, pur non incidendo direttamente sull'aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale al di sotto del predetto limite e sempreché, nel caso in cui il regime speciale riguardi solo particolari aspetti dell'attività economica complessivamente svolta dal soggetto estero, l'attività ricompresa nell'ambito di applicazione del regime speciale risulti prevalente, in termini di ricavi ordinari, rispetto alle altre attività svolte dal citato soggetto"*.

La norma fornisce già la soluzione nel caso di coesistenza dei regimi: si deve considerare quello prevalente in termini di ricavi e non di utili.

Cerchiamo innanzitutto di inquadrare i criteri per individuare i regimi speciali.

La circolare 35/E/2016 propone inoltre le seguenti ipotesi non esaustive:

- quelli che concedono una riduzione di aliquota rispetto a particolari settori o aree territoriali (zone franche o free zone);
- ovvero in relazione a determinate attività (come quelle finanziarie, agricole, turistiche);
- oppure destinate a particolari categorie di soggetti (ad esempio, le micro imprese o le piccole medie imprese), oppure per un determinato arco temporale (come, talvolta, avviene nella fase di avvio dell'attività);
- oppure fino al conseguimento di una soglia minima di reddito imponibile;

<ul style="list-style-type: none">• ovvero ancora quelli che garantiscano la detassazione dei redditi derivanti da attività svolte all'estero. <p>Rientrano nell'accezione di "regimi speciali" i regimi fiscali che prevedono deduzioni nozionali che, seppur incidendo formalmente sulla base imponibile, si traducono in una riduzione dell'aliquota sul reddito prodotto dalla CFC.</p> <p>L'ambito dei regimi speciali appare particolarmente ampio.</p> <p>L'evidenziazione di queste caratteristiche dei regimi speciali fa pensare soprattutto ad attività imprenditoriali che forse mal si adattano al trust.</p> <p>Ad esempio, all'epoca della circolare 35/E/2016, come dalla descrizione proposta, pareva di poter intuire che anche l'esenzione decennale, prevista in Paesi come la Tunisia, rientrasse nel concetto di regime agevolato.</p> <p>La circolare del 2016 precisa, inoltre, che si considerano localizzati in un Paese a fiscalità privilegiata anche i soggetti esteri che usufruiscono di regimi fiscali sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati in virtù di accordi o provvedimenti dell'amministrazione finanziaria dei medesimi Stati.</p> <p>Se il regime speciale viene fruito "parzialmente", vale a dire riguarda solo particolari aspetti dell'attività economica complessivamente svolta dal soggetto estero (ad es., come sopra anticipato, un regime che garantisca la detassazione solo dei redditi derivanti da attività svolte all'estero ovvero prodotti in determinati settori o aree geografiche specifiche), al fine di verificare l'applicazione della norma antielusiva l'Agenzia ritiene opportuno adottare un criterio di prevalenza che valorizzi l'attività risultante maggioritaria in termini di entità dei ricavi ordinari. Si badi come la vecchia circolare, ma anche l'art. 47 bis del tuir, faccia riferimento ai ricavi e non agli utili.</p> <p>Laddove, quindi, l'attività prevalente sia quella assoggettata al regime speciale, l'intero reddito della partecipata estera si considera sottoposto a un trattamento fiscale privilegiato ricadendo così nella disciplina CFC.</p> <p>Il chiarimento appare in alcuni casi penalizzante per il contribuente, ma in altri particolarmente vantaggioso.</p> <p>Se il 51% dell'attività è quella privilegiata, la stessa trascina anche il residuo 49% ordinario.</p> <p>La circolare 35/E/2016 contempla altresì il caso in cui il regime speciale operi al contrario: l'aliquota ordinaria è inferiore al 50% ma il regime speciale innalza la tassazione complessiva. In sostanza, il regime fiscale speciale potrebbe essere peggiorativo rispetto all'imposizione ordinaria.</p> <p>Si considerino le casistiche proposte nella successiva tabella elaborata sulla base della C.M. 35/E/2016. Ovviamente, quando leggiamo "no cfc" si deve intendere che il trust estero opaco non risulterà essere paradisiaco, e che quindi il beneficiario italiano residente non sarà tassato sulla attribuzione</p>

dei frutti del trust estero opaco.

Tabella n. 1 – casistiche di regimi fiscali speciali	
<i>Casistica</i>	<i>Effetto</i>
Livello impositivo ordinario superiore al 50% di quello italiano sulla maggior parte dei ricavi ordinari e agevolato (inferiore al 50% di quello italiano) su una parte minoritaria dei ricavi	No cfc
Livello impositivo ordinario superiore al 50% di quello italiano sulla minor parte dei ricavi ordinari e agevolato (inferiore al 50% di quello italiano) su una parte maggioritaria dei ricavi	Si cfc
Regime fiscale speciale prevalente in termini di ricavi peggiorativo rispetto a quello ordinario. Es: Regime ordinario 11% Regime speciale 19%	No cfc

Nonostante i chiarimenti di cinque anni fa possano essere presi come spunto, gli stessi non si adattano sempre in modo puntuale al trust che non svolge attività di impresa.

Problema n. 2 - Reddito prodotto all'estero

L'approccio da seguire potrebbe essere quello proposto nella seguente tabella.

Tabella n. 2 – Trust residente all'estero con redditi prodotti all'estero in Stato terzo		
<i>Casistica</i>	<i>Metodo sgravio nel Paese di residenza del trust</i>	<i>Soluzione proposta</i>
Reddito prodotto in un Paese estero con regime impositivo nominale più basso del Paese	Credito imposta	Il regime fiscale del Paese estero terzo non è un regime speciale in quanto il livello impositivo del paese di residenza è più alto ed il metodo del credito di imposta azzera di fatto la tassazione estera agevolata.
	Esenzione	A differenza del caso precedente, il

di residenza del trust		metodo dell'esenzione permette di confermare il regime impositivo estero del Paese terzo, che di fatto si pone come un regime agevolato.
Reddito prodotto in un Paese estero con regime impositivo nominale più alto del Paese di residenza del trust	Credito imposta Esenzione	In questo caso, a prescindere dall'applicazione del metodo dell'esenzione o del credito di imposta, il livello impositivo dello Stato estero terzo risulta essere superiore e di fatto si configura alla stregua di un regime fiscale speciale.

Problema n. 3 - Aliquote progressive per scaglioni
Il calcolo dell'aliquota nominale diviene sostanzialmente impossibile in ipotesi di tassazione con aliquote progressive per scaglioni di reddito. Fortunatamente, la questione è stata affrontata dalla C.M. 35/E/2016
In questo caso la circolare propone di considerare un reddito convenzionale di un milione di euro. Riproponiamo, con alcuni commenti, l'esempio n. 1 di pagina 21 della circolare 35/E/2016.

Esempio n. 4 (esempio n. 1 pag. 21 C.M. 35/E/2016)
La società A, interamente partecipata dal socio residente in Italia X, è localizzata nello Stato S, il cui regime fiscale prevede che l'imposta sul reddito delle società sia basata su un sistema progressivo a scaglioni:

- fino a 30.000 euro: aliquota del 12 per cento;
- da 30.001 euro a 60.000 euro: aliquota del 20 per cento;
- da 60.001 euro in poi: aliquota del 30 per cento.

L'aliquota calcolata sulla base della media aritmetica ponderata assumendo sempre, in via convenzionale, un reddito massimo di 1.000.000 di euro è pari al 29%. Essa è ottenuta effettuando il seguente calcolo: $[(30.000 - 0) * 0,12 + (60.000 - 30.001) * 0,20 + (1.000.000 - 60.001) * 0,30] / 1.000.000$.
Si veda la seguente tabella.

scaglioni		aliquota	imposta
-	30.000	12%	3.600
30.000	60.000	20%	6.000
60.000	1.000.000	30%	282.000

			totale	291.600
			aliquota	29,16%

Proponiamo qualche riflessione rimanendo nell'alveo del mondo societario per poi spostare il nostro angolo visuale verso il trust.

Il criterio presenta indubbi profili di criticità in quanto il riferimento alla soglia di un milione di euro prescinde da qualsiasi riferimento normativo e tende a penalizzare gli investimenti più importanti e – come tali – generalmente meno elusivi.

E', infatti, evidente che, volendo anche seguire l'esempio proposto nella circolare, se la società estera producesse un reddito di 30 mila euro, la tassazione **effettiva** si attesterebbe sul 12% eppure la società risulterebbe comunque esclusa dall'applicazione della disciplina in ragione dell'aliquota del 29% calcolata come aliquota nominale in modo forfetario.

In presenza di diversi scaglioni, tuttavia, potrebbe accadere che l'aliquota nominale estera calcolata come "media ponderata" sull'importo convenzionale di 1 milione, sia inferiore al 50% di quella italiana, ma che poi la tassazione effettiva sia superiore al 13.95% (dato, nel caso della CFC, dalla somma tra Ires 24% ed Irap 3,9% = 27,9%/2), in quanto l'aliquota del terzo scaglione è molto più ampia¹.

Un ulteriore elemento di criticità attiene alla necessità o facoltà o divieto di arrotondare l'aliquota all'unità. I conteggi dell'esempio n. 1 della circolare 35/E/2016 (il nostro esempio n. 4) portano ad una tassazione del 29.16% che la circolare arrotonda all'unità.

Generalmente, si tratta di aspetti che non dovrebbero avere rilevanza; tuttavia, potrebbe capitare anche il caso in cui risulta discriminante utilizzare il valore intero o arrotondato al centesimo.

Ma vi è di più. Gli scaglioni dell'esempio sono stati proposti in Euro ma il Paese extracomunitario avrà una valuta diversa dall'Euro per cui si pone anche l'ulteriore problema di valutare che cambio deve essere usato². Nel caso della CFC si potrebbe pensare di utilizzare il cambio al 31 dicembre quale data di imputazione del reddito della società estera alla casa madre italiana.

Trasportando tutte queste considerazioni al trust, sorgono una serie di problemi. Innanzitutto, la somma del milione di Euro potrebbe essere

¹ L'IRAP viene considerata in questo caso in quanto si tratta di un esempio relativo al mondo del reddito di impresa e non del trust secondo le regole vigenti pro tempore. Ai fini della nuova disciplina CFC a partire dal 2019 l'Irap non viene più considerata nel conteggio.

² La disciplina CFC dell'epoca, infatti, trovava applicazione con queste modalità solo per i paesi Extra Comunitari che non appartenevano allo SEE che scambia informazioni.

incongrua in quanto forse eccessivamente elevata.

Si pensi al caso di un trust che gestisce un portafoglio di titoli e fondi, per pensare ad un reddito di un milione, ipotizzando un rendimento del 5%, si renderebbe necessario investire un patrimonio di 20 milioni di Euro. Peraltro, l'incremento di valore potrebbe non generare reddito in quanto derivante da un apprezzamento degli investimenti ma non da un loro effettivo realizzo.

Pensare al reddito di un milione per una realtà aziendale è sicuramente una astrazione, ma può forse essere accettata. Nel caso del trust risulterebbe incongrua. Ove, tuttavia, l'Agenzia confermasse questa impostazione, si tratterebbe di un approccio ragionevolmente favorevole al contribuente.

Problema n. 4 - Trust trasparente nel paese di residenza

Un trust estero opaco secondo i nostri canoni, in quanto il beneficiario non vanta un diritto soggettivo alla attribuzione dei frutti, potrebbe comunque risultare fiscalmente trasparente nel suo Paese di residenza, per cui i beneficiari italiani dovranno dichiarare e assoggettare a tassazione i proventi del trust nello Stato estero.

Questo caso, a quanto mi consta, non è approcciato dalla C.M. 35/E/2016. La bozza di circolare CFC pubblicata per la pubblica discussione il 5 luglio 2021 affronta il tema al paragrafo 4.3.

Si precisa che, in caso di partecipazione diretta alla società trasparente estera *"il tax rate estero va determinato facendo riferimento, oltre che alle imposte sui redditi eventualmente dovute dalla entità estera (ad esempio, eventuali imposte locali sui redditi e/o ritenute fiscali subite), all'imposta estera eventualmente assolta dal socio italiano sui redditi ad esso imputati dalla giurisdizione di quest'ultima. In altri termini, l'entità trasparente estera viene considerata anche ai fini CFC come un'entità opaca il cui tax rate estero è calcolato utilizzando il reddito emergente dal bilancio/rendiconto della medesima, mentre le imposte sono quelle eventualmente dovute dalla entità estera e quelle eventualmente assolte dal socio;*

- il livello di tassazione virtuale italiano, deve essere calcolato considerando le imposte dovute sui redditi dall'entità trasparente estera qualora la stessa fosse stata una ordinaria società residente in Italia (non trasparente e soggetta all'IRES)".

Va ovviamente ricordato che il livello impositivo ai fini della CFC è quello effettivo e non quello nominale ma le considerazioni della bozza di Circolare del 5 luglio potrebbero essere mutate anche al nostro caso.

Possiamo, quindi, ipotizzare due possibili soluzioni.

La prima è quella di valorizzare anche le imposte dovute dal beneficiario

	<p>italiano nel paese estero in analogia a quanto proposto per la disciplina CFC. Con questo approccio è ragionevolmente più probabile che il trust non sia considerato paradisiaco e che il beneficiario non sia tassato in Italia. Una soluzione alternativa potrebbe essere quella di non considerare la tassazione in capo al socio. In questo caso, con molta probabilità, il trust estero sarà considerato paradisiaco ed il beneficiario italiano risulterà essere tassato per cassa. La situazione risulta essere peggiorativa, tuttavia il socio deve poter scomputare un credito a fronte delle imposte scontate all'estero sulle attribuzioni del trust. Se il livello irpef dello Stato estero è assimilabile a quello italiano il prelievo italiano potrebbe anche essere azzerato. La Circolare, al riguardo, potrebbe fornire chiarimenti in merito all'utilizzo del credito per imposte pagate all'estero dal beneficiario.</p>
--	---

1.3 Livello impositivo per i trust che gestiscono attività finanziarie

Tematica	Livello impositivo per i trust che gestiscono attività finanziarie
Paragrafi della circolare	2. Disciplina ai fini delle imposte sui redditi 2.2 Trust opachi
Osservazioni	<p>L'Agenzia precisa nella bozza che <i>“Per i trust non commerciali che producono esclusivamente redditi di natura finanziaria, occorre confrontare il livello nominale di tassazione del Paese ove è stabilito il trust non residente con quello applicabile in Italia sui redditi di natura finanziaria soggetti alle imposte sostitutive o alle ritenute alla fonte a titolo di imposta vigenti nel periodo d'imposta assunto ai fini del confronto (attualmente nella misura del 26 per cento)”</i>.</p> <p>Appare evidente come l'estensore della circolare avesse in mente il caso del trust che gestisce attività finanziarie presso un istituto di credito e che, non svolgendo una attività di impresa, viene inquadrato come trust non commerciale.</p> <p>La previsione comporta, in sostanza, l'innalzamento della soglia di riferimento della tassazione estera dal 12% (50% di 24%) al 13% (50% del 26%).</p> <p>La precisazione, tuttavia, può dar luogo a dubbi interpretativi atteso che non tutti i redditi di natura finanziaria sono in Italia soggetti alla tassazione del 26%. Ad esempio, i dividendi percepiti da un trust opaco residente in Italia in relazione ad una partecipazione in una società di capitali non paradisiaca scontano, in linea generale, la tassazione del 24% sull'intero ammontare degli stessi.</p> <p>Inoltre, quand'anche vi fosse un trust che gestisce esclusivamente attività finanziarie, questo potrebbe effettuare un investimento marginale acquistando un garage da destinare alla locazione. In questo modo non risulterebbe più un trust che produce esclusivamente redditi di natura</p>

	finanziaria e beneficerebbe della soglia di riferimento del 12%.
Contributi	Si può valutare di espungere il chiarimento, lasciando che la soglia di riferimento per giudicare la natura paradisiaca del paese estero rimanga comunque il 12% in tutti i casi, pari quindi al 50% dell'Ires ordinaria 24%.

1.4 La base imponibile del trust estero opaco

Tematica	La base imponibile del trust estero opaco
Paragrafi della circolare	2. Disciplina ai fini delle imposte sui redditi 2.3 Determinazione del reddito di capitale
Osservazioni	<p>La bozza di circolare, a pagina 19, affrontando il tema della tassazione del beneficiario italiano di un trust non residente paradisiaco precisa che <i>“In sostanza, sono da assoggettare a tassazione in Italia le attribuzioni percepite dai beneficiari per la parte riferibile al reddito prodotto dal trust, <u>determinato secondo la normativa fiscale italiana</u>, sulla base della distinzione, operata dal trustee, riscontrabile da apposta documentazione contabile, che deve imputare:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>al “patrimonio”, la dotazione patrimoniale iniziale ed ogni eventuale successivo trasferimento/conferimento effettuato dal disponente (o da terzi) a favore del trust;</i> - <i>al “reddito” ogni provento, compresi i redditi eventualmente reinvestiti nel trust”.</i> <p>La bozza precisa che il reddito imponibile del trust dovrebbe essere determinato secondo i criteri italiani. Si tratta di una previsione inaccettabile sia per motivi giuridici che pragmatici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è pressoché impossibile per il beneficiario residente in Italia poter disporre di tutte le informazioni per determinare il reddito imponibile di tutto il trust, in quanto non é assolutamente certo che gli possa spettare un simile diritto; - quand’anche trovassimo un trustee collaborativo, la determinazione della base imponibile con i criteri italiani potrebbe essere quindi laboriosa e costosa. Peraltro, il beneficiario potrebbe ricevere erogazioni di reddito modeste per cui il costo dell’attività potrebbe giungere a superare le attribuzioni stesse; - la previsione dell’art. 44 co. 1 lett. g sexies) Tuir non prevede in alcun modo la determinazione del reddito estero del trust con i criteri italiani, anzi, laddove prevede una tassazione per cassa lascia intendere che la base imponibile deve essere rappresentata dall’erogazione che il beneficiario ha ricevuto dal trustee estero; - la tassazione per trasparenza in Italia in relazione a redditi prodotti all’estero deve essere prevista in modo esplicito dal legislatore

	come avviene, ad esempio, per l'art. 167 del tuir in relazione alla tassazione <i>controlled foreign companies</i> .
Contributi	Si deve prevedere che i redditi del trust paradisiaco devono essere tassati per cassa con una base imponibile pari all'erogazione effettuata dal trustee al beneficiario.

2. Questioni attinenti alla fiscalità indiretta del trust

2.1 Recepimento dell'orientamento della Cassazione

Tematica	Recepimento dell'orientamento consolidato della Cassazione in tema di imposizione indiretta del trust
Paragrafi della circolare	3. Disciplina ai fini delle imposte indirette 3.3 "Attribuzioni" ai fini delle imposte indirette 3.3.1 Trust residenti
Osservazioni	<p>La bozza di circolare evidenzia in modo inequivocabile come sia intervenuta l'adesione dell'orientamento della Cassazione che lega l'assoggettamento ad imposta di donazione e alle imposte ipotecarie e catastali ad un effettivo arricchimento del beneficiario. La tassazione in misura proporzionale avverrà, quindi, nella fase finale del trust.</p> <p>Alcuni aspetti rimangono sottaciuti nella bozza di circolare.</p> <p>Innanzitutto, non viene in alcun modo affrontata la questione della sorte dell'imposta di donazione versata in sede di disposizione dei beni in trust negli atti sottoscritti fino ad oggi. Il contribuente che, invece di instaurare contenzioso con l'Ufficio, avesse deciso di pagare l'imposta all'inizio della vita del trust, deve pagare nuovamente?</p> <p>Invero, l'assoggettamento ad imposta di donazione potrebbe aver comportato semplicemente una erosione parziale o totale della franchigia di un milione di euro prevista per le donazioni a favore di coniuge, ascendenti e discendenti.</p> <p>Un ulteriore tema, emerso in sede di direttiva DAC6, attiene alle attribuzioni di patrimonio effettuate dal trust estero, il cui disponente è un soggetto fiscalmente residente in Italia, a favore dei beneficiari residenti mascherate sottoforma di pagamenti di spese per conto del beneficiario.</p> <p>Ad esempio, per eludere le comunicazioni CRS, il trustee, in luogo di attribuire delle somme ai beneficiari, decide di pagare una spesa per conto del beneficiario stesso (ad esempio una spesa scolastica o medica) utilizzando parte del fondo del trust. Questa casistica, prescindendo da questioni di DAC6 che non rilevano se abbiamo a che fare esclusivamente con soggetti residenti, come viene considerata ai fini dell'imposta di donazione?</p>

	<p>Il tema, poi, si connette all'ulteriore questione dell'applicabilità dell'imposta di donazione agli atti di trasferimento di ricchezza non formalizzati.</p> <p>Di questi aspetti non vi è traccia nella bozza di circolare.</p>
Contributi	<p>Questi temi sono per certi versi "popolari".</p> <p>Si deve considerare il fatto che il pagamento dell'imposta di donazione/ipocatastale, che molti contribuenti hanno già effettuato, è stato indotto dal rigido approccio dell'Amministrazione Finanziaria. Sarebbe auspicabile una presa di posizione che consenta una corretta gestione di questi casi.</p> <p>Chi scrive si limita a raccomandare, ove si decidesse di affrontare questi temi in sede di circolare definitiva, di tenere conto anche di profili di pragmaticità operativa. Al di là di valutazioni giuridiche, vi sono infatti da considerare anche questioni di operatività del trustee.</p>

2.2 La base imponibile dell'imposta di donazione del trust residente

Tematica	La base imponibile dell'imposta di donazione del trust residente
Paragrafi della circolare	<p>3. Disciplina ai fini delle imposte indirette</p> <p>3.3 "Attribuzioni" ai fini delle imposte indirette</p> <p>3.3.1 Trust residenti</p>
Osservazioni	<p>Il par. 3.3.1 della bozza di Circolare contiene anche alcune indicazioni in tema di base imponibile dell'imposta di donazione. In base all'art. 2, co. 49 D.L. n. 262/2006, l'imposta sulle successioni e donazioni è determinata applicando le aliquote previste al «<i>valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati all'articolo 58, comma 1 del citato testo unico di cui al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346</i>».</p> <p>L'articolo 56 del d.lgs. n. 346 del 1990 stabilisce che il predetto valore dei beni e dei diritti è determinato a norma degli articoli da 14 a 19 e dell'art. 34, commi 3, 4 e 5 del medesimo decreto.</p> <p>Al riguardo, si chiarisce che il valore dei beni dovrà essere determinato in base alle specifiche disposizioni sopra richiamate, a seconda del tipo di bene trasferito, con riferimento alla data dell'atto con il quale viene effettuato il trasferimento.</p> <p>Non appare di immediata comprensione se l'imposta di donazione colpisca solo il fondo del trust originario (eventualmente trasformato qualitativamente a seguito di acquisizioni o dismissioni) o anche gli incrementi connessi al reddito del trust.</p> <p>In realtà il primo paragrafo del punto 3.3.1 della bozza di Circolare sembra alludere esclusivamente agli apporti e non agli incrementi derivanti da</p>

	<p>realizzazione di redditi del trust. Si legge, infatti, che <i>“L'imposta sulle successioni e donazioni è dovuta in seguito ai trasferimenti ai beneficiari del patrimonio vincolato in trust (comprendente, oltre alla dotazione patrimoniale iniziale, tutti gli eventuali successivi conferimenti effettuati dal disponente -o da terzi- a favore del trust ai sensi dell'articolo 2, comma 47, del decreto legge n. 262 del 2006 e delle disposizioni del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346).”</i></p>
Contributi	<p>Si ritiene opportuno estendere al caso del trust residente le previsioni contenute nel successivo paragrafo 3.3.2 della bozza di Circolare relativo al trust non residente, che commenteremo nel successivo punto.</p> <p>Come emerge nel primo paragrafo del punto 3.3.1, la base imponibile è costitutiva solo dalle dotazioni di patrimonio e non anche dai redditi maturati. Ovviamente, in caso di riduzione del patrimonio del trust, ad esempio per attribuzioni al disponente, si dovrà tenere conto di tale depauperamento in sede di applicazione dell'imposta.</p> <p>La restituzione al disponente non configura, infatti, profili impositivi ai fini dell'imposta di donazione.</p>

2.3 La base imponibile dell'imposta di donazione del trust non residente

Tematica	La base imponibile dell'imposta di donazione del trust non residente
Paragrafi della circolare	<p>3. Disciplina ai fini delle imposte indirette</p> <p>3.3 “Attribuzioni” ai fini delle imposte indirette</p> <p>3.3.2 Trust non residenti</p>
Osservazioni	<p>Sul tema è interessante richiamare il contenuto del par. 2.3 che affronta la fiscalità diretta ma che offre interessanti spunti anche in tema di imposizione indiretta.</p> <p>Il par. 2.3 affronta il caso della determinazione del reddito di capitale in capo al beneficiario di un trust estero paradisiaco opaco.</p> <p>Si ricorda che il comma 4-quater) all'articolo 45 del Tuir prevede che <i>«Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito»</i>.</p> <p>L'Agenzia riconosce che si tratta di una presunzione relativa. Viene osservato che <i>“l'intero ammontare percepito costituisce reddito di capitale per il beneficiario residente in Italia qualora non emerga, da apposita documentazione contabile del trustee, la distinzione fra:</i></p> <p><i>1. patrimonio, costituito dalla dotazione patrimoniale iniziale ed ogni eventuale successivo trasferimento effettuato dal Disponente (o da terzi) a favore del trust;</i></p>

2. *reddito, costituito da ogni provento conseguito dal trust, compresi i redditi eventualmente reinvestiti o capitalizzati nel trust stesso”.*

Anche se si sta affrontando il tema reddituale, è evidente che vi sono anche riflessi in tema di imposizione indiretta.

Se il contribuente non dimostra che le attribuzioni al beneficiario sono costituite da capitale/fondo, le stesse saranno tassate in capo a quest’ultimo come reddito di capitale.

Leggendo attentamente il passaggio della bozza emerge che il patrimonio è costituito da:

- La dotazione iniziale;
- Ogni trasferimento successivo a favore del trust.

In sostanza, pare di intendere che il patrimonio del trust sarebbe sempre e comunque quello iniziale, intendendosi per patrimonio iniziale quello trasferito al trust in occasione dei vari atti dispositivi succedutisi nel tempo, al netto, ovviamente, del patrimonio riattribuito al disponente o consumato per la gestione delle spese del trust e senza considerare gli incrementi, quindi, dello stesso conseguenti alla realizzazione di redditi.

La norma vale per i trust non residenti, ma il principio deve valere per i trust domestici.

Coerente con questo approccio appare anche il passaggio successivo della bozza ove si legge che *“al fine di evitare l’applicazione della predetta presunzione il trustee deve mantenere una contabilità analitica che distingue la quota/attribuzione riferibile al valore dei beni in trust al momento del conferimento iniziale, al netto di eventuali attribuzioni di patrimonio effettuate a favore dei beneficiari, dalla quota riferibile ai redditi realizzati di anno in anno, al netto di eventuali attribuzioni a favore dei beneficiari”.*

Per fare un esempio, si ipotizzi che venga disposta in un trust estero una partecipazione societaria non localizzata in Italia. Detta partecipazione viene successivamente alienata realizzando una considerevole plusvalenza. Sul presupposto che il trust estero in questione non sia paradisiaco, la plusvalenza costituisce reddito del trust che sconterà tassazione nel proprio Paese di residenza. Secondo i chiarimenti del punto 2.3, tale plusvalenza assoggettata a tassazione non costituisce patrimonio in quanto già tassata. Ipotizziamo il medesimo caso in presenza di trust residente. Si assuma che venga disposta in un trust residente una partecipazione che viene alienata dal trust stesso realizzando una considerevole plusvalenza.

	<p>La plusvalenza costituisce ovviamente un reddito del trust che viene regolarmente assoggettato a tassazione in Italia³.</p> <p>Secondo i chiarimenti del punto 2.3 in relazione ai trust non residenti, la plusvalenza assoggettata a tassazione non costituisce patrimonio in quanto già tassata.</p> <p>In tal senso si pone anche il passaggio successivo della bozza ove si legge che <i>“Qualora oggetto di distribuzione/attribuzione sia una somma di denaro derivante dalla vendita di un bene che era stato conferito in trust dal disponente, al fine di stabilire la quota da escludere dal reddito occorre far riferimento al costo o valore di acquisto del bene risultante dalla documentazione contabile”</i>.</p> <p>In sostanza, il patrimonio non pare essere un ammontare pari alla base imponibile dell’imposta di donazione in fase di disposizione dei beni in trust, atteso che peraltro l’imposta non deve più essere applicata in tale fase. Si deve considerare il costo fiscalmente riconosciuto del disponente, con evidenti profili di incertezza in ordine alla determinazione dello stesso.</p> <p>La bozza precisa, al successivo punto 3.3.2, che <i>“Al riguardo, fermi restando i chiarimenti dei paragrafi precedenti in relazione all’applicazione della norma citata e, in particolare, alle modalità con cui distinguere la quota riferibile al patrimonio da quella riferibile al reddito, alle predette attribuzioni di patrimonio è applicabile l’imposta sulle successioni e donazioni, ai sensi dell’art. 2, comma 47 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, sussistendone i relativi presupposti”</i>.</p> <p>In sostanza, se ho ben inteso, il richiamo ai fini della imposizione indiretta della ripartizione prevista ai fini della tassazione diretta dei beneficiari è fuori discussione.</p> <p>Ciò che invece va maggiormente evidenziato è che la trasposizione del principio enunciato al comma 4 quater) dell’art. 45 Tuir deve valere anche in relazione ai trust residenti in Italia. La norma fa riferimento, infatti, esclusivamente ai trust non residenti e il richiamo della stessa ai fini dell’imposta di donazione viene operata esclusivamente nel paragrafo dedicato ai trust esteri.</p>
Contributi	<p>Si ritiene opportuno omogeneizzare la base imponibile dell’imposta sulle successioni e donazioni dei trust residenti all’estero e dei trust residenti in Italia prevedendo che il criterio per i trust non residenti si applichi anche ai trust residenti.</p>

³ Nel caso frequente del trust assimilato ad ente non commerciale, la plusvalenza sosterà la tassazione sostitutiva del 26%.

2.4 Valutazione della residenza del disponente del trust non residente

Tematica	Valutazione della residenza del disponente del trust non residente
Paragrafi della circolare	3. Disciplina ai fini delle imposte indirette 3.3 "Attribuzioni" ai fini delle imposte indirette 3.3.2 Trust non residenti
Osservazioni	<p>L'art. 2 D.Lgs. 346/1990 stabilisce che sono soggetti all'imposta di donazione i trasferimenti effettuati da un donante fiscalmente residente in Italia, a prescindere dal luogo di localizzazione dei beni. Diversamente, se il donante è residente all'estero ai fini fiscali sono soggetti all'imposta di donazione solo i trasferimenti di determinati beni localizzati in Italia.</p> <p>Nel caso del trust, ovviamente, in luogo del donante si deve valutare il disponente. Quando l'imposta veniva applicata nella fase iniziale, non vi erano dubbi che si dovesse valutare la residenza del disponente al momento della disposizione dei beni in trust. Sotto questo profilo, infatti, l'atto non differiva da una ordinaria donazione.</p> <p>Nel momento in cui, invece, la tassazione avviene nella fase finale del trust, emerge il problema di valutare la residenza fiscale del disponente. Si deve valutare la residenza al momento dell'atto dispositivo? Si valuta la residenza del disponente nei vari momenti in cui il trustee trasferisce i beni ai beneficiari? Oppure, infine, si valuta la residenza al momento della morte del disponente?</p>
Contributi	<p>Si ritiene che il momento in cui valutare la residenza fiscale del disponente sia quello in cui i beni del trust passano ai beneficiari oppure, se anteriore, il momento della morte del disponente.</p> <p>Si tratta di una soluzione non priva di problemi applicativi. Si pensi al caso di una attribuzione di beni da un trust non residente ad un beneficiario residente in Italia, avvenuta nel 2021, ove il disponente è deceduto diversi anni prima.</p> <p>Il caso è tutt'altro che infrequente. Un disponente, infatti, può istituire un trust e prevedere che lo stesso duri oltre la sua morte. Il trustee, pertanto, potrebbe attribuire del patrimonio al beneficiario italiano diversi anni dopo che il disponente è già venuto a mancare. La determinazione della residenza fiscale di quest'ultimo non appare sempre così agevole.</p> <p>Abbiamo ad ogni modo proposto di valutare in questo caso, la residenza del disponente al momento della morte.</p> <p>La soluzione alternativa di considerare la residenza del disponente al momento della disposizione dei beni in trust, oltre a non risolvere in modo agevole il problema di determinazione di detta residenza, atteso che le disposizioni dei beni in trust potrebbero essere avvenute in fasi diverse nel tempo e risalenti, appare inoltre incongrua. Infatti, proprio per la natura</p>

	del trust, la disposizione non è manifestazione di capacità contributiva.
--	---

3. Obblighi di monitoraggio fiscale

3.1 Problematiche connesse all'obbligo di monitoraggio fiscale in capo ai beneficiari

Tematica	Problematiche connesse all'obbligo di monitoraggio fiscale in capo ai beneficiari
Paragrafi della circolare	<p>4 Obblighi di monitoraggio fiscale</p> <p>4.1 Obblighi di monitoraggio del trust</p> <p>4.2 Obblighi di monitoraggio dei beneficiari</p> <p>4.3 Obblighi di monitoraggio dei titolari di poteri di rappresentanza, direzione e amministrazione (trustee, disponente e guardiano)</p>
Osservazioni	<p>La compilazione del quadro RW da parte dei beneficiari del trust appare come il cuore del monitoraggio fiscale degli investimenti esteri detenuti dal trust, in quanto la bozza di circolare prevede l'esonero, a vario titolo, per i soggetti diversi dai beneficiari (il trust e gli altri titolari effettivi). In particolare, l'esonero, sul presupposto che la figura non si sovrapponga a quello di beneficiario, interessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il disponente; - il trustee; - il guardiano; - il trust stesso in relazione alle quote di patrimonio oggetto di monitoraggio da parte dei beneficiari. <p>Le ipotesi di esonero sono ovviamente ben accolte dagli operatori in quanto ragionevoli e, in ogni caso, volte alla semplificazione degli adempimenti. Si pone, quindi, il problema di tratteggiare in modo chiaro i contorni dell'adempimento da parte dei beneficiari.</p> <p>Le casistiche che qui si vogliono proporre sono le seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il beneficiario ignaro del suo status; 2. La quota di partecipazione da indicare; 3. Beneficiari del patrimonio del trust e beneficiari dei redditi del trust; 4. Monitoraggio da parte del beneficiario minorenni; 5. Discrasia tra obblighi di compilazione del quadro RW e assoggettamento a IVIE ed IVAFE. <p><u>1. Il beneficiario ignaro del suo status</u></p> <p>La bozza precisa che <i>"Anche nel caso di trust discrezionale, non può non assumere rilevanza la presenza attuale di beneficiari che, per quanto variabili, risultino esattamente individuati nell'atto istitutivo o in altri atti successivi del trust."</i></p>

Si precisa, inoltre, che qualora il beneficiario residente di un trust opaco sia destinatario di una distribuzione da parte del medesimo, tale circostanza porta a presumere la conoscenza da parte del beneficiario stesso della sua posizione nei confronti del trust”.

L’Agenzia, nel momento in cui afferma che se il beneficiario ha ricevuto delle attribuzioni non può che essere a conoscenza del trust, implicitamente ammette che il beneficiario potrebbe essere ignaro del suo status. Forse, andrebbe precisato che se il beneficiario è effettivamente ignaro del fatto di godere di tale posizione, questi non può essere sanzionato per la mancata compilazione del quadro RW.

Ovviamente, è appena il caso di rilevare come la dimostrazione di essere ignaro si pone come una prova diabolica in quanto prova negativa.

Si deve tener conto del fatto che non è assolutamente scontato che il beneficiario di un trust sia in buoni rapporti con il disponente del trust stesso, ben potendo quest’ultimo decidere di segregare un patrimonio proprio per evitare che una cattiva gestione dello stesso da parte del beneficiario, magari alla morte del disponente, possa portare alla dissipazione del patrimonio stesso.

Non risulta parimenti scontato che il trustee sia tenuto a fornire al beneficiario stesso, soprattutto se non residente in Italia, tutte le informazioni necessarie per la compilazione del quadro RW.

2.La quota di partecipazione da indicare

Un ulteriore profilo di criticità attiene al fatto che il quadro RW chiede di indicare la quota di partecipazione spettante al soggetto che effettua il monitoraggio relativa all’investimento estero.

Ebbene, non è assolutamente scontato che detta quota sia puntualmente individuata nell’atto istitutivo di trust o in successivi documenti, per cui il beneficiario potrebbe alla fine essere titolato a ricevere una fetta infinitesimale del patrimonio del trust.

In questi casi, nella prassi operativa, in situazione dove il trustee comunica tutti i dati al beneficiario, quest’ultimo è solito indicare, quanto meno per ragioni prudenziali, la quota del 100% e a monitorare, quindi, l’intero investimento detenuto in trust.

Appare, tuttavia, evidente che questo approccio non risulta equo nel caso in cui si debba provvedere ad un ravvedimento operoso in quanto, in presenza di una pluralità di beneficiari, nel caso in cui ognuno indichi la quota del 100% si moltiplicano a dismisura le sanzioni applicate, ancorché ridotte a seguito di ravvedimento. In questa ipotesi, inoltre, non risulta risolutivo nemmeno valorizzare alcune sentenze di merito che hanno affermato che la sanzione da monitoraggio fiscale deve essere ragguagliata

alla percentuale di possesso. Infatti, come abbiamo già rilevato, la percentuale di possesso potrebbe essere non nota.

3. Beneficiari del patrimonio del trust e beneficiari dei redditi del trust

Un ulteriore aspetto problematico attiene alla distinzione tra il beneficiario del fondo in trust ed il beneficiario dei redditi del trust. Molto spesso le due figure coincidono, però ben potrebbe accadere che un soggetto residente in Italia risulti essere beneficiario del reddito del trust pur non assumendo la posizione di beneficiario del fondo. Si chiede di chiarire se l’Agenzia ritenga che il monitoraggio fiscale spetti anche al contribuente che è esclusivamente beneficiario del reddito. Il seguente passaggio della bozza di circolare fa intendere che l’Agenzia annoveri tra i titolari effettivi anche il beneficiario del reddito.

La bozza di circolare precisa, infatti, che *“Con riferimento ai “titolari di interessi successivi”, ossia di coloro che diverrebbero beneficiari solo al venire meno dei primi beneficiari, subentrando a questi ultimi, si ritiene che non siano qualificabili come “titolari effettivi” ai fini del monitoraggio fiscale, sempreché non sussistano clausole statutarie o altri atti del trust tali per cui essi possano essere anche solo potenzialmente, destinatari di reddito o attribuzioni patrimoniali nonostante la presenza di “titolari di interessi antecedenti”. Rispetto a tali soggetti assume comunque rilevanza, nei termini sopra indicati, l’eventuale attribuzione disposta in loro favore a discrezione del trustee”*.

4. Monitoraggio da parte del beneficiario minorenni

Un ulteriore aspetto che l’ufficio dovrebbe chiarire attiene all’obbligo di compilazione del quadro RW da parte del beneficiario minorenni.

Si supponga che un atto di trust preveda quali beneficiari del fondo i discendenti del disponente con una clausola dal seguente tenore:

i beneficiari finali del trust sono i figli del disponente e in mancanza i loro discendenti, se viventi alla data finale di durata del trust.

In questo caso i beneficiari sono titolari di una posizione *contingent* in quanto la categoria dei beneficiari risulterà puntualmente individuata solo alla fine del trust. In occasione della nascita di un nuovo figlio, questo acquisirà lo status di beneficiario attuale, ma non avrà certezza di essere beneficiario effettivo al termine di durata del trust. Ove si prevedesse la compilazione del quadro RW per ciascuno dei beneficiari, ancorché minorenni, ogni figlio nascerebbe già con l’obbligo di compilare il quadro RW.

Nella vigenza della precedente disciplina la C.M. 23.12.2013 n. 38/E ha previsto una ipotesi di esonero per i beneficiari *contingent* stabilendo che

	<p><i>“Sempre in tema di entità giuridiche diverse dalle società, si evidenzia che non è pertinente al monitoraggio il criterio utilizzato ai fini della disciplina dell’antiriciclaggio per individuare il “titolare effettivo” nel caso in cui i beneficiari dell’entità non siano ancora determinati. In tal caso, infatti, l’articolo 2, comma 1, lettera b), n. 2), dell’allegato tecnico al decreto legislativo n. 231 del 2007, specifica che per “titolare effettivo” si intende la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica. Considerato, infatti, che la dizione “categoria di persone” non consente di individuare puntualmente un soggetto tenuto all’obbligo di monitoraggio, il quadro RW deve essere compilato dall’entità giuridica stessa ricorrendone i presupposti.”</i></p> <p>Si chiede di conoscere se questo chiarimento può essere ritenuto ancora attuale. Si segnala, peraltro, come le criticità qui evidenziate, non riguardino esclusivamente il caso del beneficiario italiano di un trust estero ove il trustee, non risultando residente in Italia, non è tenuto alla compilazione del quadro RW, ma può interessare anche il caso di un trust residente in Italia ove il trustee italiano decide di aprire un conto corrente all’estero.</p> <p><u>5. Discrasia tra obbligo di compilazione del quadro RW e assoggettamento ad IVIE ed IVAFE</u></p> <p>Un profilo di criticità che emerge dalla impostazione proposta dalla bozza di circolare attiene ad una dicotomia tra il soggetto tenuto a compilare il quadro RW, che in prima battuta è rappresentato dai beneficiari residenti in Italia, ed il soggetto che deve liquidare l’IVIE e l’IVAFAE sugli investimenti esteri, che è ovviamente il trust.</p> <p>Ebbene, nel caso in cui il monitoraggio fiscale sia stato operato da tutti i beneficiari residenti in Italia, in quanto onere loro spettante, in relazione all’intero patrimonio estero detenuto dal trust, la bozza di circolare, in linea con il passato, esonera il trust dalla compilazione del quadro RW. Ci si chiede, tuttavia, come possa il trust liquidare l’IVIE e l’IVAFAE senza la compilazione del quadro RW del proprio Modello Redditi ENC.</p>
Contributi	<p><u>1. Per quanto concerne la non conoscenza dello status di beneficiario</u></p> <p>Si potrebbe valutare una presunzione di non conoscenza del proprio <i>status</i> di beneficiario che porterebbe alla non sanzionabilità del mancato monitoraggio nel quadro RW del patrimonio in trust. Questa presunzione potrebbe essere superata dall’Agenzia delle Entrate, con il conseguente obbligo di compilazione del quadro RW, nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quando, come opportunamente segnalato nella bozza di circolare, il beneficiario abbia ricevuto attribuzioni dal trust;

- quando sia stata notificata al beneficiario una lettera di *compliance* da parte dell’Agenzia delle Entrate che ha incrociato le comunicazioni CRS giunte dal paese estero con un quadro RW non presentato dal contribuente beneficiario⁴;
- quando - ma la cosa deve essere attentamente valutata - l’esistenza del trust emerga da pareri professionali, scambi di corrispondenza tra il beneficiario e soggetti terzi (trustee, il disponente, vari professionisti coinvolti, eccetera).

2. Per quanto concerne la quota da indicare nel quadro RW del patrimonio del trust

La questione non è forse facilmente risolvibile senza un intervento del legislatore.

Si potrebbe valutare la via di predisporre un apposito rigo del quadro RW per monitorare il trust estero fornendo informazioni più di tipo qualitativo che quantitativo. Chi scrive è tuttavia consapevole, che una simile impostazione presenta dei forti limiti connessi al fatto che l’Agenzia non potrebbe collegare la misura della sanzione alla trasmissione di dati prettamente qualitativi. La questione andrebbe probabilmente ripensata a livello normativo.

Si potrebbe valutare, intervenendo nelle specifiche tecniche del quadro RW, che nel caso in cui sia indicato in colonna 1) il codice 4) - altro diritto reale, beneficiario di trust, ecc.- si possa escludere la compilazione della colonna 5 relativa alla “quota di possesso”, con la precisazione, tuttavia, che la sanzione per eventuali mancate compilazioni del quadro RW o presentazione di ravvedimenti operosi non potrà essere commisurata all’intero patrimonio del trust.

3. Per quanto concerne il beneficiario dei redditi

Qualora l’Agenzia confermasse la tesi che il monitoraggio fiscale è dovuto anche dal beneficiario del reddito, mi preme evidenziare come in questo caso le criticità evidenziate in precedenza risultano ancora più enfatizzate.

In particolare, in relazione alla mancata conoscenza dell’esistenza del trust, la circostanza può essere più frequente nel caso in cui un soggetto risulta essere titolare effettivo ma solo beneficiario potenziale di alcuni redditi, magari al verificarsi di alcune circostanze a lui non note.

In relazione, poi, alla valorizzazione della quota da indicare nel quadro RW,

⁴ La lettera di *compliance* è generalmente collegata alle comunicazioni CRS che giungono quando si sono soddisfatte determinate caratteristiche del trust estero stesso (ad esempio trustee diverso da una persona fisica, trust estero con investimenti finanziari eccetera).

i problemi evidenziati in precedenza in relazione al beneficiario del fondo risultano in questo caso ancora più amplificati. Infatti, come si può pensare che il beneficiario del reddito, magari di una somma marginale, possa essere tenuto a monitorare il 100% del patrimonio del trust detenuto all'estero? Si può valutare di prevedere per il beneficiario del reddito una particolare modalità di compilazione del quadro RW da effettuarsi solamente in relazione alle somme ricevute e solamente se queste somme vengono ricevute. In questo caso ci si focalizzerebbe più sul flusso che sullo stock.

4. Per quanto concerne il beneficiario minorenni

Le criticità connesse al monitoraggio fiscale da parte dei beneficiari minorenni potrebbero essere risolte con due modalità alternative:

- in primo luogo, si potrebbe valutare di confermare il principio stabilito nella C.M. 23.12.2013 n. 38/E che esonera i beneficiari titolari di una posizione *contingent*. Generalmente, tale previsione vale a risolvere il problema;
- in secondo luogo, si potrebbe prevedere che, nel caso del trust residente in Italia, il monitoraggio degli investimenti esteri da parte del trust nel quadro RW del proprio Modello Redditi ENC, risulti essere sufficiente e liberatorio anche del monitoraggio degli altri titolari effettivi; in questo caso, infatti, il trustee residente in Italia osserverebbe in modo ossequioso il precetto contenuto nella bozza di circolare secondo cui *“Per permettere ai “titolari effettivi” del trust di adempiere ai suddetti obblighi dichiarativi, il trustee è tenuto ad individuare i titolari effettivi degli investimenti e delle attività detenuti all'estero dal trust e comunicare agli stessi i dati utili per la compilazione del quadro RW: la quota di partecipazione al patrimonio, gli investimenti e le attività estere detenute anche indirettamente dal trust, la loro valorizzazione, nonché i dati identificativi dei soggetti esteri”*.⁵

5. Per quanto concerne l'incongruenza tra l'obbligo di monitoraggio fiscale e la liquidazione di IVIE e IVAFE

Si può prevedere che, in ipotesi di trust residente in Italia, analogamente a quanto già proposto in relazione alla questione dei beneficiari minorenni, il monitoraggio fiscale spetti esclusivamente al trust e non più ai beneficiari del trust stesso. In questo modo vi è piena coincidenza tra il soggetto che compila il quadro RW e il soggetto tenuto al pagamento dell'IVIE e

⁵ Il passaggio è contenuto a pagina 42 – in paragrafo 4.2 “Obblighi di monitoraggio dei beneficiari”.

	dell'IVAFAE.
--	--------------

In conclusione, esprimo il mio consenso alla pubblicazione di queste osservazioni, allorché venga deciso di procedere in questa direzione.

Si ringrazia nuovamente per l'opportunità e si rimane a disposizione per approfondimenti sui commenti inviati.

Con i miei migliori saluti.

Ennio Vial